



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE FEDERALE DI APPELLO T.F. 4/19

C.F.A. 4/19

## La Corte Federale di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente estensore
Avv. Sergio Smedile	Componente

ha pronunciato la seguente

### Decisione

Sul reclamo proposto dalla Signora GIUSEPPINA LANZA avverso la decisione del Tribunale Federale del 23 ottobre 2019 (T.F. 4/2019).

\*\*\*

### FATTO

Con tempestivo reclamo, la Signora Giuseppina Lanza ha impugnato la decisione del Tribunale Federale con la quale le era stata irrogata la sanzione della squalifica temporanea per mesi cinque, per avere la stessa sottoscritto uno *score* con risultato inferiore rispetto a quello effettivamente conseguito in occasione della gara Porsche Green Cup, svoltasi in data 18 maggio 2019, presso il Golf Club Verona.

Con il primo motivo di reclamo si formula istanza di sospensione in via cautelare dell'efficacia della decisione, che la Corte ha accolto con provvedimento del 7 novembre 2019.

Con il secondo motivo, si deduce la mancanza di dolo, e quindi la inapplicabilità della sanzione comminata, che corrisponderebbe solo a una

*aw* *HA* 1

dolosa sottoscrizione dello score, mentre la condotta della reclamante sarebbe caratterizzata da buona fede e comunque ritenuta dal Tribunale come colposa.

Con il successivo motivo viene rilevata la contraddittorietà della decisione impugnata, con riferimento alla eccessiva gravità e sproporzione della sanzione.

Infine, col quarto motivo, si denuncia la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza avanti il Tribunale Federale.

All'udienza del 26 novembre 2019, davanti a questa Corte, comparivano la Signora Lanza, assistita dall'Avv. Sonia Scalera per delega dell'Avv. Elisabetta Ferrario, nonché il Procuratore Federale.

Sono state acquisite in giudizio copie delle email di comunicazione all'indirizzo errato del provvedimento di fissazione dell'udienza avanti il Tribunale Federale effettuate dalla Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G. e dalla Segreteria al Golf Club Le Robinie, Circolo di appartenenza della giocatrice.

Sono stati sentiti la Signora Lanza, che riportava quanto accaduto al termine della gara, il difensore che si riportava alle proprie conclusioni, il Procuratore Federale il quale si rimetteva alla decisione della Corte, con eventuale rimessione degli atti alla Procura.

Al termine dell'udienza, il Presidente dava lettura del dispositivo.

## **DIRITTO**

Occorre, in via preliminare, esaminare il quarto motivo di reclamo, che ha carattere assorbente.

Con tale motivo, invero, si denuncia la mancata partecipazione della Signora Lanza al procedimento svolto dal Tribunale Federale, dal momento che

Ci AF 2

alla stessa non è stato comunicato l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di primo grado.

Invero, l'avviso di fissazione è stato trasmesso a mezzo email a un indirizzo errato (mancante della cifra 9), inesistente, diverso da quello che la Signora Lanza aveva anche comunicato all'atto del tesseramento.

Appare, pertanto, evidente la violazione del principio del contraddittorio, che comporta la nullità, non sanabile, della decisione adottata all'esito di un procedimento al quale l'incolpata non ha potuto partecipare, non per sua volontà, bensì a causa della mancata convocazione all'udienza di trattazione.

Risultano assorbiti gli altri motivi di reclamo, che va pertanto accolto, e la decisione del Tribunale Federale va annullata, senza rinvio al primo Giudice, come previsto dall'art. 60, comma 6, del Regolamento di Giustizia.

Di conseguenza va disposta la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

“La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando, rilevata la mancata notifica alla Sig.ra Giuseppina Lanza dell'atto di fissazione dell'udienza avanti il Tribunale Federale, rilevata pertanto la violazione del principio del contraddittorio, visto l'art. 60 co. 6 Reg. Giust., dichiara la nullità della decisione del Tribunale Federale nei confronti della reclamante (T.F. 4/19)”.

Dispone la restituzione della tassa versata.

Così deciso in Roma, 26 novembre 2019

Il Relatore Estensore

Avv. Carlo Celani



Il Presidente

Avv. Carlo Albini

